



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 22 NOVEMBRE 2022

Il giorno 22 novembre 2022 alle ore 21.00, presso la sala civica del Comune di Suzzara sita in Via Montecchi, Suzzara (MN), si è riunita l'assemblea generale straordinaria dei soci, regolarmente convocata dal Presidente, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche statuto sociale adeguato alle prescrizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Come da Statuto assume la presidenza il Sig. Lugli Daniele, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Sig. Schiatti Alessio, che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci atta a deliberare, dichiara l'assemblea regolarmente costituita e passa alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di provvedere alla modifica dell'attuale statuto al fine di adeguarlo alle nuove prescrizioni imposte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017), così come segnalate dall'Ufficio Provinciale del RUNTS, necessarie a consentire all'Associazione di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e mantenere in tal modo la qualifica di Organizzazione di Volontariato. Il Presidente procedere alla lettura di una relazione illustrativa nella quale si descrivono le principali modifiche allo statuto sociale.



Dopo ampia ed esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare le modifiche allo statuto sociale – che si allega al presente verbale formandone parte integrante - in linea con le indicazioni provenienti dall'Ufficio Provinciale del RUNTS e conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) necessarie all'ottenimento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e al mantenimento della qualifica di Organizzazione di Volontariato.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Schiatti Alessio

Il Presidente

Lugli Daniele

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. il 29 NOV. 2022 al

n. 2646

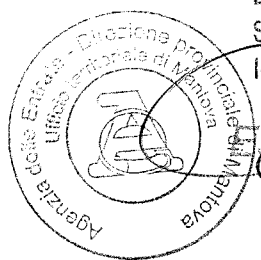
Liquidazione Reg. €

Reg. €

Bollo €

Sanz. €

Int. €



Esposito Gianluca



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

"Città di Suzzara" O.D.V.

(approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 22 Novembre 2022)

- Art. 1 "Denominazione, durata, sede e caratteristiche dell'Associazione"
- Art. 2 "Finalità e oggetto"
- Art. 3 "Volontari e lavoro retribuito"
- Art. 4 "Qualità di soci e loro diritti e doveri"
- Art. 5 "Perdita della qualifica di socio"
- Art. 6 "Gli organi sociali"
- Art. 7 "Assemblea ordinaria"
- Art. 8 "Assemblea straordinaria"
- Art. 9 "Verbali assemblea soci"
- Art. 10 "Consiglio Direttivo"
- Art. 11 "Presidente"
- Art. 12 "Organo di controllo"
- Art. 13 "Revisione legale dei conti"
- Art. 14 "Risorse economiche"
- Art. 15 "Finalità e destinazione del Patrimonio"
- Art. 16 "Esercizio e Bilancio"
- Art. 17 "Bilancio Sociale"
- Art. 18 "Scioglimento"
- Art. 19 "Rinvio"



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

"Città di Suzzara" o.d.v.

(approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 22 Novembre 2022)

Art. 1 - Denominazione, durata, sede e caratteristiche dell'Associazione

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata "**Associazione di Protezione Civile Città di Suzzara ODV**", ovvero anche, in forma abbreviata, "**Città di Suzzara ODV**".
2. L'Associazione assume nella sua denominazione la dicitura "organizzazione di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV", in quanto iscritta nel Registro Regionale del Volontariato di cui alla l.r. n. 22/1993.
3. L'Associazione si potrà qualificare anche "Ente del Terzo Settore" o in acronimo "ETS", ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Una volta perfezionata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi di iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'associazione ha la sede legale nel Comune di Suzzara (MN). La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo comune con delibera dell'Assemblea ordinaria senza che ciò possa essere inteso come modifica statutaria.
5. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto.

Art. 2 - Finalità e oggetto

1. L'Organizzazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per il perseguimento delle stesse, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore prevalentemente di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, una o più delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 D.Lgs. 117/2017, aventi ad oggetto:
 - a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio rifiuti;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

"Città di Suzzara" O.D.V.

(approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 22 Novembre 2022)

5. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e relative norme attuative.
6. Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio annuale.
7. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ameno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
8. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3 - Volontari e lavoro retribuito

1. Per lo svolgimento della propria attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Uomo-Satt

28



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

"Città di Suzzara" O.D.V.

(approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 22 Novembre 2022)

Art. 4 - Qualità di soci e loro diritti e doveri

1. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche maggiori di 16anni che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato. Possono presentare domanda di adesione le persone fisiche che si riconoscono nei valori del volontariato e della protezione civile ed intendano partecipare al perseguimento delle finalità di interesse generale cui si ispira il presente statuto.
2. Nella domanda di ammissione, da presentare per iscritto secondo il "modello di domanda" all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo, l'aspirante socio dichiara:
 - a) di condividere le finalità dell'associazione;
 - b) di conoscere e accettarne lo statuto e i relativi regolamenti attuativi ove adottati;
 - c) di obbligarsi al versamento della quota associativa, ove prevista, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - d) di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguite e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell'Associazione;
 - e) di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali;
 - f) di possedere l'idoneità psicofisica attestata da un certificato medico;
 - g) di non essere stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego ai sensi dell'art 85 del Testo Unico n.3 del 10/01/1957;
 - h) Di essere in godimento dei diritti civili e politici.
3. Il Consiglio Direttivo esamina, entro 60 (sessanta) giorni, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, proporre ricorso all'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea dei soci, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.
4. Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa*.
5. Gli associati hanno il dovere / obbligo di:
 - a) osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b) partecipare attivamente alla vita associativa. È espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea all'Associazione;



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

"Città di Suzzara" O.D.V.

(approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 22 Novembre 2022)

- c) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati;
 - d) versare, all'atto di adesione, la quota associativa nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci sono inoltre obbligati al versamento della quota associativa annuale eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo, entro i termini da esso deliberati.
6. Gli Associati hanno il diritto di:
- a) partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall'Associazione;
 - b) partecipare all'Assemblea dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale;
 - c) partecipare alle assemblee con diritto di voto ed accedono alle cariche associative, purché iscritti all'Associazione da 90 (novanta) giorni;
 - d) prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione, presso la sede dell'Organizzazione, entro quindici giorni dalla richiesta.
7. i soci non possono mai vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né sui beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 5 - Perdita della qualifica di socio

- 1. La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per decesso.
- 2. Il recesso ha effetto dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione in forma scritta da parte del socio che intende esercitare il diritto di recesso.
- 3. L'associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale, ove prevista, decade automaticamente.
- 4. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:
 - a) comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
 - b) gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali;
 - c) sopravvenienza di conflitto d'interessi.
- 5. L'associato escluso può proporre, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea. L'Assemblea, in tal caso, si pronuncerà in occasione della sua prima convocazione utile.



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

"Città di Suzzara" O.D.V.

(approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 22 Novembre 2022)

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
7. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dell'associato deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. Il socio che recede, decade, o è escluso dall'Associazione non può vantare in nessun caso diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione, né ha diritto alla ripetizione delle quote associative versate.
9. In ogni caso la quota associativa non è mai trasmissibile o trasferibile, né rivalutabile.

Art. 6 - Gli organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democraticità, uguaglianza tra i soci libera elettività delle cariche, effettività
2. Gli organi sociali dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea degli associati;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'Organo di Controllo
 - e) Il revisore legale dei conti
3. Le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti dell'articolo 2397c.c., fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Art. 7 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli associati iscritti a libro soci. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.
2. Ogni associato dispone di un solo voto. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da 90 (novanta) giorni nel libro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può ricevere sino ad un massimo di 3 (tre) deleghe. L'Assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la eventuale seconda convocazione e deve essere portato a conoscenza mediante comunicazione via mail o posta ordinaria agli associati e pubblicato sul sito internet dell'Associazione, nei termini di cui sopra, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per l'assemblea.



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

"Città di Suzzara" O.D.V.

(approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 22 Novembre 2022)

4. L'Assemblea degli associati, salvo motivi eccezionali, è convocata nel territorio del Comune di Suzzara.
5. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
- a) delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci dell'Associazione;
 - c) nomina e revoca l'Organo di controllo, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
 - d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;
 - e) approva il bilancio consuntivo annuale;
 - f) approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
 - g) approva eventuali regolamenti applicative;
 - h) delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi ovvero dagli aspiranti soci non ammessi; in tali casi l'assemblea si riunisce alla prima occasione utile;
 - i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
6. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, ovvero entro il mese di giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza e spettanza.
7. L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
8. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti, non computandosi nel numero gli astenuti.



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

"Città di Suzzara" O.D.V.

(approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 22 Novembre 2022)

10. Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Art. 8 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
 - a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
 - c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo; in tali casi compete all'assemblea la nomina dei liquidatori, la determinazione delle regole di liquidazione del patrimonio residuo; l'approvazione del bilancio finale di liquidazione; la scelta dell'ente del terzo settore cui destinare il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti.
4. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.
5. Per quanto qui non specificatamente previsto si applicano alla assemblea straordinaria le norme previste per quella ordinaria. L'assemblea straordinaria potrà aver luogo anche contestualmente ad una ordinaria.

Art. 9 - Verballi assemblea soci

1. Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea. L'Associazione tiene il libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico, e firmati in originale, le deliberazioni ordinarie e straordinarie dell'assemblea dei soci.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 13 (tredici), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

"Città di Suzzara" O.D.V.

(approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 22 Novembre 2022)

2. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti esclusivamente tra gli associati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2382 del codice civile.
3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
4. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Non è ammessa la cooptazione.
5. Nel caso in cui decada o si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo nominate dall'assemblea dei soci, deve essere in ogni caso convocata l'Assemblea dei soci che deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
6. Al Consiglio Direttivo, con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) convocare l'assemblea dei soci;
 - c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
 - d) predisporre il programma delle attività;
 - e) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
 - f) determinare la quota associativa annuale;
 - g) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - h) deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
 - i) deliberare le convenzioni tra l'Associazione e soggetti pubblici o private;
 - j) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - k) delegare ad un consigliere le funzioni di segretario e di tesoriere.
7. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega, salvo le deliberazioni di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultano dal Registro Unico nazionale del terzo settore non sono opponibili ai terzi.



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

"Città di Suzzara" O.D.V.

(approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 22 Novembre 2022)

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
11. La convocazione è fatta mediante avviso di convocazione da inviare ai componenti a mezzo posta elettronica, ovvero anche a mezzo fax, posta certificata, posta ordinaria, convocazione a mano; l'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato a tutti i membri almeno cinque giorni prima dell'adunanza; il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi membri.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo stesso.
13. Per le adunanze del Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione dei consiglieri in audio video conferenza, alle seguenti condizioni:
- a) che sia materialmente possibile la partecipazione in audio video conferenza, ossia che vi siano gli strumenti tecnici utili allo scopo;
 - b) che il Presidente e il segretario verbalizzanti siano presenti fisicamente nel medesimo luogo;
 - c) che tutti i partecipanti siano adeguatamente informati degli argomenti da trattare e possano prendere visione, ovvero siano già in possesso, dei documenti di cui si discute;
 - d) che tutti i partecipanti presenti in audio video conferenza possano partecipare alla discussione ed esprimere il proprio voto.
14. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri.
15. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione e il vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

"Città di Suzzara" O.D.V.

(approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 22 Novembre 2022)

3. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
5. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 12 - Organo di controllo

1. Nel caso in cui siano superati i limiti economici dimensionali previste dall'art.30 del Codice del Terzo Settore che impongono la previsione dell'organo di controllo, ovvero nei casi in cui l'assemblea dei soci comunque lo deliberi, è eletto l'organo di controllo.
2. In tali casi la vigilanza contabile ed amministrativa dell'Associazione è esercitata da un Revisore unico, eletto dall'Assemblea e scelto tra persone, anche non associate, qualificate ed iscritte nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. All'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, ove previsto dalle disposizioni di legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
6. L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. L'organo di controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo. L'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 13 - Revisione legale dei conti

1. Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.
2. La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

"Città di Suzzara" O.D.V.

(approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 22 Novembre 2022)

Art. 14 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati anche derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.
2. Per l'attività di interesse generale svolta l'Associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15 - Finalità e destinazione del Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio previsto dal Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente.

Art. 16 - Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
3. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni attuative. Il bilancio è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.
4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

"Città di Suzzara" O.D.V.

(approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 22 Novembre 2022)

Art. 17 - Bilancio sociale

1. Il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.
2. Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.
3. Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 18 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria, nomina i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, e stabilisce le modalità della liquidazione.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo, in conformità alla normativa vigente.

Art. 19 - Rinvio

1. Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui al Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alle norme afferenti le organizzazioni di volontariato, e relative disposizioni attuative e norme collegate, ed alle norme di cui agli art. 14 e ss. del codice civile.

Il Segretario

Il Presidente

3 2646 29/11/2022

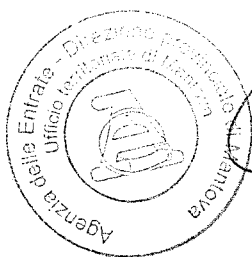
0,00 TNH22L002646000NE
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 2 TOT. NEG.: 1

TNH



Esposito Gianluca